



REGOLAMENTO
PER L'AFFIDAMENTO DI
INCARICHI LEGALI
A
PROFESSIONISTI
ESTERNI ALL'ENTE

Approvato con deliberazione de!

n. de!

INDICE

Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione	pag.3
Art. 2 - Istituzione dell'elenco speciale degli avvocati patrocinatori del Comune	pag.3
Art. 3 - Requisiti per l'inserimento nell'elenco	pag.4
Art. 4 - Iscrizione nell'Elenco	pag.5
Art. 5 – Istruttoria e procedure interne	pag.6
Art. 6 - Affidamento degli incarichi agli iscritti nell'Elenco	pag. 6
Art. 7 - Deroghe	pag. 7
Art. 8 – Atti di Transazione	pag. 7
Art. 9 - Condizioni per l'affidamento dell'incarico	pag. 8
Art. 10 - Corrispettivo	pag. 8
Art. 11 - Cancellazione dall'elenco e revoca dall'incarico	pag. 9
Art. 12 - Registro	pag. 9
Art. 13- Pubblicità	pag. 10
Art. 14 – Norme di rinvio	pag. 10

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, le modalità ed i criteri per il conferimento da parte del Comune di Castellaneta degli incarichi di patrocinio legale dell'Ente a professionisti esterni all'Amministrazione e le principali condizioni giuridiche ed economiche del relativo incarico di patrocinio legale.
2. Per incarichi di patrocinio legale si intendono ai sensi degli artt. 4 e 17 del D. Lgs. 50/2016, esclusivamente gli incarichi di assistenza, difesa e rappresentanza in giudizio conferiti dal Comune in occasione di ogni singola vertenza, sia in sede stragiudiziale, sia innanzi a tutte le Autorità giurisdizionali, ed in tutti i possibili gradi di giudizio, anche esecutivi e di ottemperanza.
3. I professionisti ai quali rivolgersi per la tutela e difesa degli interessi del Comune devono essere di dimostrata competenza ed esperienza professionale nelle materie che interessano e, a tal fine, si ritiene opportuno costituire un Elenco degli Avvocati del Comune di Castellaneta.
4. L'inserimento nell'Elenco è semplicemente finalizzato all'individuazione, a seguito di procedura ispirata principi di trasparenza e di imparzialità, di soggetti qualificati ai quali poter affidare specifici incarichi professionali.
5. L'Elenco potrà essere, altresì, utilizzato nei casi di affidamento di incarichi di difesa da parte di dipendenti o amministratori dell'Ente soggetti a procedimenti giudiziari per ragioni di servizio, con efficacia non vincolante. In tal caso la scelta del professionista, tra gli iscritti nell'Elenco, impregiudicata la valutazione sulla sussistenza di un conflitto di interessi tra la condotta del dipendente e l'Amministrazione, costituisce anche espressione del "comune gradimento" di cui all'art.28 del CCNL del 14/09/2000.

Articolo 2

Istituzione dell'elenco speciale degli avvocati patrocinatori del Comune

1. Per l'affidamento degli incarichi legali esterni è istituito apposito elenco aperto ai professionisti, singoli o associati, esercenti l'attività di assistenza e di patrocinio dinanzi a tutte le Magistrature, nessuna esclusa, la cui tenuta è demandata al Responsabile del Servizio Affari Legali e Contenzioso, secondo le modalità di seguito descritte.
2. L'elenco è unico e suddiviso nelle sezioni distinte per tipologia di contenzioso:
 - **Sezione A- CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO**
Assistenza e patrocinio presso le magistrature Amministrative: T.A.R. - Consiglio di Stato.
 - **Sezione B - CONTENZIOSO CIVILE**
Assistenza e patrocinio presso le Magistrature Civili: Giudice di Pace - Tribunale - Corte di Appello - Cassazione Civile.
 - **Sezione C - CONTENZIOSO LAVORISTICO**
Assistenza e patrocinio presso il Tribunale quale Giudice del lavoro, Corte di Appello - Cassazione Civile.
 - **Sezione D - CONTENZIOSO PENALE**
Assistenza e patrocinio presso: Giudice di Pace - Tribunale - Corte d'Appello - Cassazione Penale.

- **Sezione E-CONTENZIOSO TRIBUTARIO**

Assistenza presso:Corte di Giustizia Tributaria di Primo e Secondo Grado.

- **Sezione F - PRATICANTI ABILITATI AL PATROCINIO E AVVOCATI ISCRITTI ALL'ALBO DA MENO I TRE ANNI**

A detti professionisti saranno attribuiti, seguendo il criterio della rotazione, incarichi difensivi, giudiziali e stragiudiziali, per controversie di valore inferiore a € 5.000,00.

3. L'iscrizione nell'Elenco avviene su richiesta del professionista, singolo o associato.
4. In sede di prima attuazione l'iscrizione all'elenco sarà preceduta dalla pubblicazione, a cura del Responsabile del Servizio Affari Legali e Contenzioso, di Avviso Pubblico da pubblicare sull'Albo Pretorio *on line* e sul sito istituzionale.
5. Dopo l'entrata in vigore, il suddetto elenco resterà sempre aperto all'iscrizione dei professionisti in possesso dei requisiti e sarà assoggettato a revisione in ragione delle istanze pervenute, previo esame delle medesime, e nel termine di 15 giorni dalla presentazione della domanda.
I nominativi dei professionisti richiedenti, in possesso dei requisiti richiesti, sono inseriti nell' Elenco in ordine strettamente alfabetico.
L'iscrizione nell'elenco non costituisce, infatti, in alcun modo giudizio di idoneità professionale né graduatoria di merito.

Articolo 3

Requisiti per l'inserimento nell'elenco

1. Nell' Elenco possono essere inseriti i professionisti Avvocati, singoli o associati in possesso dei seguenti requisiti:
 - cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti;
 - godimento dei diritti civili e politici;
 - capacità a contrarre con la P.A.;
 - insussistenza di cause di inconferibilità e/o incompatibilità ai sensi del D. lgs. n. 39/2013 in materia di incarichi presso le pubbliche amministrazioni;
 - assenza di condanne penali e di provvedimenti a proprio carico che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
 - assenza di provvedimenti disciplinari da parte del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di appartenenza;
 - iscrizione all'Albo professionale degli Avvocati da almeno 3 anni per l'inserimento nelle sezioni A,B,C,D,E ed eventuale iscrizione nell'Albo Speciale Cassazionisti e Giurisdizioni superiori;
 - abilitazione al patrocinio per praticanti avvocati o iscrizione all'albo degli Avvocati da meno di tre anni per l'inserimento nella sezione F;
 - titolarità di garanzia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi a copertura dei danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale, avente un massimale non inferiore a €. 250.000;
 - disponibilità all'assunzione di incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio del Comune di Castellaneta;
 - presa d'atto e accettazione che l'iscrizione nell'Elenco non comporta alcun diritto ad essere affidatari di incarichi da parte del Comune di Castellaneta, né l'instaurazione di alcun rapporto di lavoro con l'Ente;

- impegno a comunicare immediatamente ogni atto modificativo delle dichiarazioni rese con la domanda di iscrizione all'Elenco e di essere a conoscenza del diritto del Comune di disporre la cancellazione dall'Elenco, ove dette modifiche comportino tale effetto;
 - assenza di rapporti di patrocinio legale contro il Comune di Castellaneta nei tre anni precedenti la data di richiesta di inserimento nell'Elenco;
 - dichiarazione di assenza incarichi di rappresentanza e difesa, né altri incarichi di consulenza da parte terzi, pubblici o privati, in essere, o comunque in conflitto con gli interessi del Comune;
 - dichiarazione di accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente regolamento e delle previsioni del codice integrativo di comportamento approvato dal Comune per i propri dipendenti;
 - autorizzazione al Comune di Castellaneta al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, per tutte le procedure relative e/o conseguenti all'iscrizione all'Elenco secondo quanto indicato nel presente regolamento;
 - essere in regola con la posizione contributiva.
2. I professionisti che in costanza di iscrizione nell'elenco promuovono giudizi avverso l'Ente o assumono incarichi in conflitto con gli interessi dello stesso sono obbligati a comunicare la circostanza e saranno immediatamente cancellati dall'elenco.
- I professionisti che durante l'espletamento del mandato conferito promuovono un giudizio avverso l'Ente o assumono incarichi in conflitto con gli interessi dello stesso sono obbligati a comunicare tempestivamente la circostanza e saranno immediatamente revocati dall'incarico nonché cancellati dall'elenco, fatto salvo il pagamento delle sole competenze maturate rapportate alla fase di giudizio.
3. I requisiti per ottenere l'iscrizione nell'elenco devono essere posseduti alla data di presentazione delle domande di ammissione, e mantenuti per tutta la durata di validità dell'iscrizione di cui al precedente articolo 2 e, comunque, per tutta la durata di espletamento dell'incarico professionale. L'Amministrazione si riserva il controllo sulla veridicità di quanto dichiarato.

Articolo 4 **Iscrizione nell'Elenco**

1. L'iscrizione ha luogo su domanda del professionista interessato, con l'indicazione delle sezioni (max 2) dell'Elenco a cui chiede di essere iscritto in relazione alle professionalità e/o specializzazioni risultanti dal proprio curriculum. L'istanza, debitamente sottoscritta dal professionista, dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:
- a) Autocertificazione, con le modalità di cui al D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine ai seguenti stati:
 - iscrizione all'Albo Professionale degli Avvocati presso il foro di competenza con indicazione della data di prima iscrizione e successive variazioni;
 - eventuale abilitazione al patrocinio avanti le Giurisdizioni Superiori, ove in possesso, e relativa data;
 - assenza di cause ostative a norma di legge a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
 - di non aver riportato condanne penali e di non aver subito sanzioni disciplinari attivate dall'Ordine di appartenenza in relazione all'esercizio della propria attività professionale.
 - b) Curriculum vitae e professionale comprovante il possesso dell'esperienza e/o specializzazione nelle materie della specifica sezione dell'Elenco a cui si chiede l'iscrizione.
 - c) Dichiarazione di assenza di incarichi di rappresentanza e difesa, né di incarichi di consulenza da parte di terzi, pubblici o privati, in essere, contro il Comune o in conflitto con gli interessi del Comune.

- d) Dichiarazione di accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente regolamento e l'impegno a comunicare con tempestività il sopraggiungere di nuove situazioni ostative al mantenimento dell'iscrizione.
 - e) L'impegno a rendere gratis all'Ente, in caso di nomina, un parere preliminare in ordine alla sussistenza, in fatto ed in diritto, di ragioni per agire o resistere in giudizio.
 - f) Copia della polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale.
 - g) Copia fotostatica del documento di identità, del codice fiscale e del numero di P.IVA.
2. L'iscrizione resta subordinata alla verifica della veridicità di quanto dichiarato, nonché della regolarità contributiva in capo al professionista. Il Comune si riserva, inoltre, di verificare in ogni momento il permanere delle condizioni che hanno consentito l'iscrizione.
 3. Nel caso di professionisti facenti parte di studi legali associati la richiesta di iscrizione dovrà avvenire singolarmente e i requisiti dovranno essere posseduti da ciascuno dei richiedenti. Non potranno chiedere l'iscrizione per la stessa sezione professionisti facenti parte dello stesso studio associato. Nel caso pervenissero richieste in tal senso sarà inserito in ordine di arrivo un solo professionista per sezione e farà fede il giorno ed eventualmente l'ora di arrivo.

Art. 5

Istruttoria e procedure interne

1. Gli addetti all'Ufficio del Protocollo, una volta acquisita agli atti del Comune la notifica di qualsivoglia atto giudiziario, dovranno prontamente e senza indugio consegnare l'originale al Responsabile della 1^a Area - Affari Istituzionali. In caso di assenza del responsabile Affari Istituzionali l'originale dei suddetti atti dovrà essere consegnato al Segretario Comunale che provvederà come sopra.
2. All'uopo, il responsabile del Servizio Affari legali e Contenzioso avrà cura di trasmettere al Responsabile della 1^a Area – Affari Istituzionali una dettagliata relazione con allegata tutta la documentazione necessaria per predisporre gli atti difensivi.
3. Il Responsabile della 1^a Area - Affari Istituzionali presterà assistenza al Responsabile Affari legali e Contenzioso per le valutazioni sull'opportunità di agire o resistere in giudizio.
4. Sarà cura della 1^a Area - Affari Istituzionali trasmettere al professionista la deliberazione di affidamento incarico assunta dalla Giunta Comunale, la relativa determinazione di affidamento incarico e impegno spesa, nonché tutti gli atti opportuni e necessari per la tutela degli interessi dell'Ente trasmessi dagli uffici. Tutti gli uffici del Comune sono tenuti ad evadere ogni richiesta degli avvocati difensori, nonché ogni richiesta 1^a Area - Affari Istituzionali, per l'istruttoria delle pratiche nei tempi strettamente necessari.
5. Il Comune avrà cura di formalizzare gli incarichi entro termini congrui per consentire i necessari approfondimenti della controversia da parte del professionista incaricato e ciò per evitare approssimazioni e fretolosità pregiudizievoli

Articolo 6

Affidamento degli incarichi agli iscritti nell'Elenco

1. La decisione in ordine alla necessità di attivarsi e/o resistere in giudizio è assunta con deliberazione della Giunta Comunale sulla relazione del Responsabile del Servizio a cui afferisce controversia, *rationae materiae*, in cui sono evidenziate le ragioni sostanziali dell'ente. La Giunta Comunale individua il nominativo del professionista a cui affidare l'incarico di patrocinio legale in relazione alla specializzazione necessaria allo svolgimento dell'incarico.
2. La scelta è fatta a seconda della tipologia del contenzioso, attingendo il nominativo dall'elenco disponibile e nel rispetto dei seguenti principi da ritenersi elencati per ordine di priorità:

- specializzazioni ed esperienze risultanti dal curriculum;
 - foro di competenza della causa da affidare;
 - casi di consequenzialità (es. gravami) e complementarietà con altri incarichi precedentemente conferiti aventi lo stesso oggetto;
 - assenza di conflitto di interesse con riferimento al singolo incarico in relazione a quanto disposto dal codice deontologico forense;
 - in caso di parità di condizioni, andrà seguito l'ordine alfabetico e la rotazione.
3. Nel momento in cui il professionista accetta l'incarico, dovrà rilasciare apposita dichiarazione di non accettare incarichi di rappresentanza e difesa, né altri incarichi di consulenza da terzi, pubblici o privati, contro il Comune, per la durata del rapporto instaurato e dell'inesistenza di conflitto di interessi in ordine all'incarico affidato, in relazione a quanto disposto dal Codice deontologico forense. Il professionista dovrà, altresì, trasmettere entro 3 giorni il preventivo di spesa per l'incarico da assumere, qualora richiesto.
 4. Non possono essere incaricati professionisti che abbiano in corso incarichi contro il Comune per conto di soggetti terzi, pubblici o privati, o che, senza giustificato motivo, abbiano rinunciato ad altro incarico conferito dallo stesso Comune.
 5. Non possono essere incaricati professionisti che non abbiano assolto con puntualità e diligenza gli incarichi loro affidati o abbiano un contenzioso con il Comune.
 6. Non possono essere conferiti, di norma, incarichi congiunti a più avvocati, salvo i casi eccezionali in cui la natura dell'incarico implichi conoscenze specifiche in rami diversi del diritto o necessiti la costituzione di un collegio. In tali casi, l'atto dovrà essere adeguatamente motivato sotto l'aspetto della necessità e sarà considerato quale incarico unico ai fini del compenso.

Articolo 7

Deroghe

Al Comune è riservata la facoltà di rivolgersi a professionisti non iscritti nell'elenco di cui all'art. 2 qualora, in ragione della elevata complessità o dell'alta specializzazione della questione, non è possibile individuare un professionista dell'elenco.

La decisione dovrà essere adeguatamente modificata.

Articolo 8

Atti di transazione

1. Il Comune, al fine di evitare inutili ed onerose soccombenze, ha facoltà di transigere le liti insorte ed insorgenti qualora se ne ravvisi l'utilità, secondo i criteri fissati dai commi successivi del presente articolo e nel rispetto dei principi del presente Regolamento.
2. Per tutti i giudizi in cui il Comune è costituito per mezzo di un difensore incaricato, l'Ufficio Affari Istituzionali dovrà essere informato dal professionista non solo sull'andamento processuale, ma anche sull'opportunità ed eventuale disponibilità della controparte ad una transazione della lite.
3. L'Ufficio Affari Istituzionali acquisisce, altresì, dal Legale incaricato, il parere in ordine alla convenienza per il Comune alla transazione e, nell'ipotesi che lo stesso sia positivo, invita il legale a stilare lo schema dell'atto di transazione, o a verificarne la coerenza, qualora trasmesso dalla controparte, che formerà oggetto di proposta di deliberazione per la Consiglio Comunale, da parte dell'Ufficio competente per materia.
4. Nei casi in cui il Comune sia parte convenuta o resistente ed intervenga rinuncia alla lite, da parte dell'attore o ricorrente, il legale incaricato è tenuto ad esprimere la propria valutazione in ordine all'opportunità di accettare la rinuncia.

Articolo 9

Condizioni per il conferimento dell'incarico

L'atto con il quale viene conferito l'incarico dovrà espressamente contenere il seguente contenuto:

- a) l'indicazione del valore della causa;
- b) il compenso professionale che viene determinato con riferimento ai minimi tariffari dello scaglione di riferimento di cui alle tabelle dei nuovi parametri forensi allegate al DM n. 147/2022 o successivi, come disposte nel successivo articolo;
- c) obbligo del professionista di presentare parcella preventiva specificando le voci di tariffa professionale applicate e ridotte nelle misure di cui al successivo articolo 10;
- d) obbligo del professionista ad unificare o richiedere l'unificazione di giudizi aventi lo stesso oggetto;
- e) obbligo del professionista alla stretta osservanza del codice deontologico;
- f) l'obbligo del professionista incaricato di aggiornare per iscritto (a mezzo pec) costantemente l'Ente sullo stato generale del giudizio e l'esito delle singole udienze, con l'indicazione dell'attività posta in essere e di inviare in tempi congrui copia di ogni memoria, comparsa o altro scritto difensivo redatto nell'esercizio del mandato conferito. L'aggiornamento potrà avvenire anche per mezzo di software di cui si potrà dotare l'Ufficio legale dell'Ente;
- g) obbligo del legale, alla conclusione di ogni fase o grado di giudizio per cui è incaricato, di rendere per iscritto un parere all'Amministrazione in ordine alla sussistenza o meno di motivi per proporre gravame o resistere negli eventuali gradi successivi di giudizio o, comunque, per impugnare i provvedimenti emanati nel contenzioso assegnato;
- h) obbligo di parere scritto in ordine all'eventuale proposta di transazione;
- i) garantire la propria personale reperibilità anche attraverso la comunicazione di apposito numero di telefono cellulare;
- j) impegno dell'Avvocato a formalizzare alla controparte la richiesta di pagamento delle spese liquidate dal Giudice.

Articolo 10

Corrispettivo

1. Il corrispettivo (onorari) al professionista esterno sarà determinato con le riduzioni di seguito indicate, assumendo quale valore di partenza il parametro minimo di cui alle tabelle forensi, allegate al DM n. 147/2022 o successivi.
2. Nel caso di abbandono del giudizio o di revoca dell'incarico l'Ente procederà alla riduzione del compenso pattuito del 50% sull'importo base parametrato allo stato di avanzamento della vertenza, salvo a quantificare il maggior danno.
3. In nessun caso il compenso dovuto al legale incaricato potrà superare l'importo netto di € 20.000,00 (ventimila/00).
4. Il Responsabile del Servizio Affari Legali e Contenzioso ha facoltà di richiedere ai professionisti in elenco preventivi migliorativi nei casi di contenziosi particolarmente complessi ed economicamente gravosi per l'Ente, ad integrazione dei principi per la scelta stabiliti dall'art. 6.
5. Qualora la sentenza favorevole all'Ente condanni la controparte al pagamento delle spese legali, il compenso è dovuto nei limiti di quanto giudizialmente liquidato se tale importo sia inferiore a quanto preventivato dal legale. Qualora l'importo liquidato dal Giudice sia superiore a quanto preventivato dal legale incaricato, la differenza potrà essere corrisposta solo dopo che sia stata recuperata dalla parte soccombente.

6. In tutti questi casi, l'Avvocato incaricato cura, per conto ed in nome dell'Ente, l'esazione delle spese e degli onorari cui la controparte è stata condannata fino all'emanazione del precetto.
7. Sono a carico dell'Avvocato tutti gli adempimenti per il recupero del credito fatto salvo il rimborso delle spese anticipate per conto dell'Ente (quali: contributo unificato, spese di notifica, spese per registrazione atti e simili), solo se debitamente documentate.
8. Al professionista incaricato potranno essere corrisposte anticipatamente le spese processuali, debitamente documentate, necessarie al patrocinio.
9. E' **esclusa** la possibilità di applicare gli aumenti previsti per le singole fasi di attività, nonché la corresponsione delle spese generali.
10. In caso di studi associati, il corrispettivo sarà comunque e sempre determinato come se l'attività fosse volta da un unico professionista.
11. Nel caso in cui per lo svolgimento dell'attività sia necessario avvalersi di un avvocato domiciliatario, la parcella sarà unica per il professionista incaricato, che provvederà a sue cure e spese in ordine alla predetta incombenza.
12. Il professionista incaricato dovrà sottoscrivere apposito disciplinare di incarico. La mancata sottoscrizione del disciplinare comporterà comunque l'accettazione di tutte le norme contenute nel presente regolamento, in particolare quelle relative al corrispettivo rapportato ai minimi di tariffa professionale vigente e quelle relative alla impossibilità di accettare incarichi in conflitto con l'Ente.
13. Il responsabile della 1^ Area – Affari Istituzionali provvederà all'impegno della spesa e, a conclusione del giudizio, alla relativa liquidazione.
14. Per la costituzione di parte civile nel giudizio penale il compenso professionale sarà determinato, indipendentemente dalle parti del processo, secondo i parametri indicati per il processo civile.
15. Per l'attività stragiudiziale, per il procedimento di mediazione e di negoziazione assistita all'avvocato spetterà un compenso, in funzione del valore della controversia, pari ai minimi tariffari previsti dal D.M. 55/2014 e ss.mm.e ii. .
16. Nel caso di esito negativo dell'attività stragiudiziale, della mediazione e della negoziazione assistita, qualora il legale incaricato venga confermato per la difesa dell'Ente nel possibile successivo giudizio innanzi all'Autorità Giudiziaria, il corrispettivo previsto dall'art. 10 comma 1 e seguenti del presente Regolamento sarà ridotto del 25 %.

Articolo 11

Cancellazione dall'elenco e revoca dall'incarico

1. E' disposta la cancellazione dall'Elenco dei professionisti che:
 - abbiano perso i requisiti per essere inseriti nell'Elenco;
 - non abbiano assolto con puntualità e diligenza gli incarichi loro affidati;
 - abbiano, senza giustificato motivo, rifiutato di accettare un incarico;
 - siano, comunque, incorsi in gravi inadempienze relative all'incarico affidato.
2. È disposta la revoca dall'incarico e la risoluzione dell'eventuale convenzione qualora il professionista:
 - agisca con manifesta negligenza, commetta errori evidenti e ritardi;
 - agisca in conflitto di interessi;
 - ponga in essere comportamenti in contrasto con le norme del presente Regolamento e con quelle che regolano l'attività forense danno luogo alla revoca dell'incarico e alla risoluzione dell'eventuale disciplinare di incarico.

Articolo 12

Registro

1. Al fine di garantire il rispetto dei principi di rotazione e trasparenza è istituito un "Registro degli incarichi conferiti" e la tenuta dello stesso è affidata al Servizio Affari Legali e Contenzioso.

Articolo 13

Pubblicità

1. L'elenco dei professionisti Avvocati patrocinatori del Comune ed il registro degli incarichi sono resi pubblici nelle forme previste dai regolamenti interni e da quelle ritenute più idonee a garantirne la maggiore diffusione.
2. Per l'iscrizione nell'elenco, il Comune, al fine di assicurare la massima diffusione, attua le più opportune forme di pubblicità, tra cui la pubblicazione di un avviso all'albo pretorio *on line* e sul portale Web dell'Ente.
3. Gli incarichi di cui al presente regolamento sono pubblicati, a cura del responsabile del Servizio affari Legali e Contenzioso, sul sito istituzionale - Sezione Amministrazione Trasparente - in conformità a quanto previsto dal d. lgs. 33/2013 e comunicati alla funzione pubblica a norma dell'art. 53 e seguenti del d. lgs. 165/2001 e ss.ms.ii..
4. L'elenco dei professionisti ed il registro degli incarichi sono pubblici.
5. I dati forniti dagli interessati saranno raccolti e trattati ai fini del procedimento di formazione dell'elenco e dell'eventuale affidamento dell'incarico.
6. Tali dati saranno utilizzati secondo le disposizioni di legge.

Articolo 14

Norme di rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia ed al Codice di deontologia forense.

